

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UNO SPETTROMETRO

PER LA FOTOEMISSIONE NELL’AMBITO DEL PIANO NAZIONALE RIPRESA E

RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 4 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 3.1

PROGETTO NFFA-DI CUP B53C22004310006 CIG 98795942E2

TRA

L’Istituto Officina dei Materiali del Consiglio Nazionale delle

Ricerche (in seguito “Ente”), con sede in Trieste, S.S. 14 Km.

163,5 - 34149 Località Basovizza, C.F. 80054330586 e P.IVA

02118311006, rappresentato ai fini del presente atto dal Dr.

Giancarlo Panaccione, domiciliato per la carica presso la sede,

munito degli occorrenti poteri in forza del provvedimento della

Presidente del CNR n° 109 del 30/08/2023, domicilio digitale

PEC: protocollo.iom@pec.cnr.it

E

L’operatore economico MB Scientific AB (in seguito

“Contraente”), con sede legale in Fålhagsleden 61, 75323 Uppsala

(Svezia), Partiva IVA SE556605842501, rappresentato ai fini del

presente atto dalla Dr.ssa Mitsuse Matsuki, domiciliata per la

carica presso la sede legale, nella sua qualità di legale

rappresentante, nata a Osaka (Giappone) il 15/02/1969, domicilio

digitale presso la piattaforma telematica di negoziazione.

PREMESSO CHE:

1) Con provvedimento di decisione di contrattare Prot. n. 0182395

del 14/06/2023, l’Ente ha disposto di avviare una gara a

procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D. Lgs. N.

	50/2016 e s.m.i. per l'affidamento della fornitura di cui	
	trattasi, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta	
	economicamente più vantaggiosa basata sul rapporto	
	qualità/prezzo;	
	2)Il Responsabile Unico del Procedimento con atto istruttorio	
	Prot. n. 0235961 del 28/07/2023 ha comunicato la proposta di	
	aggiudicazione in favore del Contraente, per l'importo	
	contrattuale di € 420.000,00= oltre IVA;	
	3)Che il pagamento del corrispettivo contrattuale sarà	
	effettuato con risorse del Fondo di Rotazione per l'attuazione	
	dell'iniziativa Next Generation EU - Italia;	
	4)Con provvedimento Prot. n. 0236417 del 31/07/2023 l'Ente ha	
	disposto l'aggiudicazione della fornitura di cui trattasi in	
	favore del Contraente;	
	5)Il Contraente ha presentato la documentazione necessaria ai	
	fini della sottoscrizione del presente contratto, e a garanzia	
	dell'adempimento di tutte le obbligazioni del presente atto,	
	secondo le disposizioni di cui all'Art. 103 del Codice, ha	
	costituito la garanzia definitiva mediante fideiussione bancaria	
	n. OGT9298SWE del 21 settembre 2023 per un importo di €	
	42.000,00= emessa da Skandinaviska Enskilda Banken AB (SEB),	
	abilitata ad operare in Italia in libera prestazione di servizi,	
	agli atti della procedura.	
	TUTTO CIO' PREMESSO	
	tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate	

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - PREMESSE ED ALLEGATI

1) Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. Costituiscono altresì parte inscindibile del contratto, ancorché non materialmente allegati, gli atti e i documenti di gara. In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti e i documenti di gara prevarranno sui documenti prodotti dal Contraente in sede di gara fatta eccezione per le eventuali migliorie formulate dal Contraente.

ART. 2 - OGGETTO

1) Il presente Contratto definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alla prestazione da parte del Contraente delle seguenti attività:

a) Fornitura di uno spettrometro per la fotoemissione;

2) Le predette attività dovranno essere prestate con le modalità ed alle condizioni stabilite nel presente Contratto, negli atti e documenti di gara, nonché nella Offerta del Contraente.

ART. 3 - IMPORTO

1) L'importo del contratto è di € 420.000,00= (euro quattrocento ventimila/00) oltre I.V.A. ai sensi di legge.

2) L'importo tiene conto di tutti gli obblighi ed oneri posti a carico del Contraente di cui al presente atto.

3) L'importo deve rimanere fisso ed invariabile per tutta la

durata del contratto e il Contraente non ha in nessun caso diritto di pretendere prezzi suppletivi o indennizzi di qualunque natura essi siano.

ART. 4 - NORME E REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO

1) Il rapporto contrattuale è disciplinato, oltre che dal presente contratto e, per quanto compatibili dalle norme del Codice civile, da:

- Dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- Dalla Legge 136/2010 e s.m.i.;
- Dalla Legge 120/2020 e s.m.i.;
- Dalla Legge 108/2021 e s.m.i.;
- Dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. per la parte relativa al DUVRI;
- Dal Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e dal D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.;
- Dal Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche, pubblicato sul S.O. n. 101 GURI n. 124 del 30 maggio 2005;
- Dal patto di integrità di cui all'art. 1, comma 17, Legge 190/2012.
- Dal Regolamento (UE) 18 giugno 2020, n. 2020/852, in particolare l'art. 17 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH "Do no significant harm") nonché dalla Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio DNSH a norma del

regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;

- Dal Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, in relazione al principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), al principio di parità di genere e all’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani.

ART. 5 - TERMINI DI ESECUZIONE

1) La fornitura dovrà essere consegnata ed installata, all’indirizzo di cui al punto 2) del presente articolo, entro 480 (quattrocento ottanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di appalto.

2) Istituto Officina dei Materiali, Edificio MM - c/o Elettra Sincrotrone Trieste, Strada Statale 14 - km 163,5 - AREA Science Park 34149 Basovizza, Trieste.

ART. 6 - ONERI ED OBBLIGHI DEL CONTRAENTE

1) Sono a carico del Contraente, intendendosi remunerati con l’importo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento dell’oggetto contrattuale, secondo le modalità e le specifiche concordate.

2) Sono altresì a carico del Contraente tutti gli oneri, le spese, le tasse ed i diritti di qualsiasi natura, comprese le spese del contratto, le spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’installazione, senza diritto di rivalsa, nonché tutti gli obblighi ed oneri derivanti dal

	rispetto della normativa vigente in materia di assicurazione	
	contro gli infortuni sul lavoro, delle disposizioni del D. Lgs.	
	n. 81/2008 e delle altre disposizioni in vigore in materia o che	
	potranno intervenire nel corso del contratto. A tal fine il	
	Contraente si impegna ad utilizzare per l'esecuzione del	
	presente contratto personale munito di adeguata preparazione	
	tecnico/professionale e, laddove necessario, ad impartire	
	un'adeguata formazione/informazione ai propri addetti sui rischi	
	specifici, propri dell'attività da svolgere, e sulle misure di	
	prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul	
	lavoro e tutela ambientale.	
	3) Il Contraente si obbliga a fornire assistenza alle procedure	
	di verifica di conformità.	
	4) Il Contraente si obbliga, per tutta la durata del periodo di	
	garanzia offerto, a intervenire per ripristinare il corretto	
	funzionamento della fornitura entro un massimo di 20 (venti)	
	giorni lavorativi dalla comunicazione dell'Ente con cui si	
	notificano i malfunzionamenti riscontrati.	
	5) Tracciabilità dei flussi finanziari	
	5.1) Il Contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei	
	flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010	
	n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.	
	5.2) Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero	
	degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire	
	la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di	

risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis,
della legge 13 agosto 2010 n.136.

5.3) Il Contraente si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 7 - PENALI

1) Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto si applica una penale di € 420,00= corrispondente all'1% (uno per mille) dell'importo contrattuale, al netto dell'IVA e dell'eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale.

2) L'Ente potrà applicare al Contraente penali sino a concorrenza del 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale. Il Contraente prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'Ente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni patiti.

3) La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Contraente dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di applicazione delle penali.

4) Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno

contestati al Contraente per iscritto.

5) Il Contraente dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'Ente ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicate.

6) Le penali verranno regolate dall'Ente, o sui corrispettivi dovuti al Contraente oppure sulla garanzia definitiva. In quest'ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dall'Ente. Nel caso in cui il Contraente abbia richiesto l'anticipazione del prezzo si applicano le disposizioni di cui all'art. 35, comma 18 del Codice;

7) Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 20% dell'importo contrattuale, l'Ente potrà risolvere il Contratto ai sensi dell'Art. 108, comma 4 del Codice.

ART. 8 - SUBAPPALTO

1) Il Contraente, conformemente a quanto dichiarato in Offerta, non intende affidare in subappalto nessuna delle prestazioni oggetto del presente atto.

2) Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

ART. 9 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1) È vietata, a pena di nullità, la cessione del contratto ai

sensi dell'art. 105 comma 1 del Codice. L'infrazione alla presente clausola comporta la risoluzione del contratto e l'incameramento della garanzia definitiva, senza precludere il diritto dell'Ente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni patiti.

ART. 10 - NOVAZIONE SOGGETTIVA E CESSIONE DEI CREDITI

1) Nei casi previsti dall'art. 106, comma 1, lettera d) n. 2) del Codice in caso di novazione soggettiva, nonché comma 13 del medesimo articolo in caso di cessione dei crediti, trovano applicazione le disposizioni in essi contenute.

ART. 11 - VERIFICA DI CONFORMITÀ

1) La fornitura sarà soggetta a verifica di conformità, da effettuarsi entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dal termine delle attività di cui all'Art. 2 del presente contratto.

2) Durante le operazioni l'Ente potrà effettuare tutti gli accertamenti che riterrà opportuni al fine di verificare la rispondenza delle attrezzature e dei servizi oggetto di fornitura alle specifiche tecniche indicate negli Atti e nei documenti di gara, nonché alle eventuali migliorie offerte.

3) Le operazioni di verifica di conformità risulteranno da apposito Verbale, sottoscritto anche dal Contraente, se presente alle operazioni.

4) Qualora dagli accertamenti effettuati le attrezzature e i servizi oggetto di fornitura non risultassero conformi alle specifiche di cui al precedente comma 2) il Contraente dovrà

	eliminare i vizi accertati entro il termine massimo di 20 (venti)	
	giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale.	
	5) Decorso il termine di cui al precedente comma 4) l'Ente	
	procederà ad una seconda verifica. Nel caso in cui le	
	attrezzature e i servizi oggetto di fornitura non risultassero	
	conformi alle specifiche di cui al precedente comma 2), l'Ente	
	applicherà le penali di cui all'Art. 7 del presente contratto,	
	riservandosi la facoltà di procedere alla risoluzione.	
	6) La verifica di conformità si intende positivamente superata,	
	con l'emissione del Certificato di cui all'Art. 102 del Codice,	
	solo nel caso in cui le prestazioni contrattuali siano state	
	eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale,	
	in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini	
	e prescrizioni espresse negli atti e nei documenti di gara,	
	nonché delle eventuali migliorie offerte.	
	7) L'esito positivo della verifica di conformità non esonera il	
	Contraente dal rispondere di eventuali difetti non emersi	
	nell'ambito delle attività di verifica e successivamente	
	riscontrati; tali difetti dovranno essere prontamente eliminati	
	durante il periodo di garanzia.	
	ART. 12 - RESPONSABILITÀ	
	1) Il Contraente è responsabile dei danni derivanti e/o connessi	
	all'esecuzione del presente contratto. In particolare, è	
	responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o	
	immateriali, che dovessero essere causati da parte del proprio	

personale, inclusi consulenti e collaboratori, nonché da parte degli eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, i) all'Ente, ii) al personale dipendente, collaboratore o consulente dell'Ente, iii) ai beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, dei soggetti di cui ai punti i) e ii), iv) nonché a terzi.

ART. 13 - RECESSO

1) Fermo restando quanto previsto dall'Art. 109 del Codice, l'Ente potrà recedere dal presente contratto anche nelle seguenti ipotesi non imputabili al Contraente: i) per motivi di pubblico interesse; ii) durante l'esecuzione del contratto in applicazione delle facoltà concesse dall'Art. 1464 c.c.

2) La volontà di recesso sarà comunicata al Contraente con un preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi. L'Ente in caso di recesso sarà esonerato dalla corresponsione di qualsiasi indennizzo o risarcimento.

ART. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1) Fermo quanto disposto dall'art. 108 del Codice, l'Ente ha diritto di risolvere il contratto ex Art. 1456 c.c. mediante posta elettronica certificata ovvero con raccomandata A.R. senza bisogno di previa messa in mora o di intervento dell'Autorità Giudiziaria, nei seguenti casi:

- Frode nella esecuzione del contratto;

- Inadempimento rispetto ai termini di esecuzione del contratto;

- Inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da

	compromettere la perfetta esecuzione del contratto;	
	-Inadempienza accertata alla vigente normativa in materia di	
	prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro e	
	assicurazioni obbligatorie del personale;	
	-Inadempienza del Contraente rispetto ai debiti contratti per	
	l'esercizio della propria attività e per lo svolgimento del	
	contratto;	
	2)In caso di risoluzione del contratto per fatto del Contraente	
	verranno riconosciuti a quest'ultimo solo gli importi	
	corrispondenti alla parte del contratto eseguita in modo	
	completo ed accertata dall'Ente. Il Contraente dovrà in ogni	
	caso risarcire all'Ente qualsiasi danno diretto e indiretto che	
	possa comunque derivare dalle inadempienze del Contraente	
	medesimo.	
	3)Rimane ferma la facoltà da parte dell'Ente di procedere	
	d'ufficio in tutti i casi sopra indicati. Ogni contestazione in	
	merito alla legittimità del provvedimento di risoluzione del	
	contratto o di esecuzione d'ufficio potrà riguardare soltanto	
	l'entità del risarcimento e non l'annullamento del provvedimento	
	adottato dall'Ente e non potrà essere invocata dal Contraente	
	medesimo per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo	
	contrattuale. Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, l'Ente	
	procederà all'incameramento della cauzione prestata,	
	all'eventuale escussione del danno, salvo il risarcimento degli	
	eventuali ulteriori danni patiti.	

4) Documentazione antimafia

4.1) La documentazione antimafia ex art. 84 del d. lgs 159/2011 è stata richiesta in data 08/09/2023 (in atti prot. N. PR_GEUTG_Ingresso_0061914_20230908).

4.2) Nell'eventualità l'UTG competente rilasci l'informazione antimafia interdittiva la risoluzione di diritto del contratto sarà comunicata al Contraente tramite posta elettronica certificata ovvero con raccomandata A.R.

ART. 15 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1) Ai sensi dell'art. 101 del Codice, il Direttore dell'esecuzione del contratto (in seguito "DEC") è individuato dall'Ente nella persona del Dr. Jun Fujii.

2) Il Contraente individua la Dr.ssa Mitsuse Matsuki quale referente durante la fase di esecuzione del contratto.

ART. 16 - FORZA MAGGIORE

1) Le Parti non saranno ritenute inadempienti qualora l'inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto sia dovuta a causa di forza maggiore, intendendosi con tale espressione qualunque evento che sfugga alla volontà delle Parti e che sia imprevedibile anche mediante l'uso della necessaria diligenza.

2) Verificatosi un caso di forza maggiore che impedisca ad una Parte l'esatta e puntuale osservanza degli obblighi contrattuali, la stessa sarà tenuta a darne tempestiva comunicazione all'altra, indicando anche il tempo prevedibile di impedimento.

3)La Parte che non abbia potuto adempiere per causa di forza maggiore avrà il diritto ad una proroga dei termini in misura pari alla durata dell'impedimento determinato dalla suddetta causa.

ART. 17 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1)Le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate in merito a quanto disposto dall'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e dall'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 così come modificato e integrato dal d.lgs. n. 101/2018, riconoscendo che i dati personali contenuti nel presente contratto saranno esclusivamente trattati dai soggetti contemplati da dette norme al fine di dare esecuzione all'atto stesso, per adempiere ai doveri di legge e per le necessarie esigenze organizzative, autorizzando quindi il trattamento dei dati stessi.

ART. 18 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

1)Il presente contratto è redatto in lingua italiana. La validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà governata e definita in accordo alla legge italiana. Per quanto qui non espressamente disposto valgono le norme di legge applicabili ai rapporti e alle fattispecie previste nel presente contratto, salvo le deroghe citate nel contratto medesimo.

2)Per qualsiasi controversia che non possa venire risolta in via amichevole, sarà competente il Foro di Roma.

3)Ai sensi dell'art. 120, c. 4, del D. Lgs.104/2010, si informa

che l'Ente fruisce del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

ART. 19 - SPESE ED ONERI FISCALI

1) Le prestazioni oggetto del presente contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi del d.P.R. 26/10/1972 n. 633 e s.m.i.

2) Il presente contratto, che consta di 15 pagine è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 Tariffa allegata al d.P.R. n. 642/1972 ed è sottoscritto secondo le disposizioni di cui all'art. 32, c. 14, del Codice.

3) Il pagamento dell'imposta di bollo dovuta è a totale carico del Contraente che ha provveduto mediante bonifico bancario sul c/c intestato all'Agenzia delle Entrate IBAN IT07 Y010 0003 2453 4800 8120 501.

4) Le spese di registrazione, in caso d'uso, saranno a carico della Parte richiedente.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. dopo attenta lettura si approvano espressamente tutti gli articoli del presente contratto.

Il Contraente

L'Ente

Il legale rappresentante

Il Direttore f.f.

(Mitsuse MATSUKI)

(Giancarlo PANACCIONE)